



08501-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

AC R

Composta da

Dott. LUCA RAMACCI

Presidente

Sent. 4

Dott. DONATELLA GALTERIO

Consigliere rel

UP 11/1/2021

Dott. EANUELA GAI

Consigliere

R.G.N. 14068/20

Dott. ENRICO MENGONI

Consigliere

Dott. ALESSANDRO M. ANDRONIO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione del
presente provvedimento
compensare la somma di € 3
agli uffici del Tribunale di
Modena e di € 2 al
dipendente incaricato
della cancelleria
a pena di multa di parte
e importo della legge

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

, nato a

(omissis)

avverso la sentenza in data 2.10.2019 della Corte di Appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni del difensore, avv. (omissis), che ha chiesto

l'accoglimento del ricorso

IL CANCELLIERE
Luca Molino

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 2.10.2019 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la penale responsabilità di (omissis) per i reati di cui agli artt. 572 e 609 bis cod. pen. per i maltrattamenti ed i rapporti sessuali che aveva in ripetute occasioni costretto con la forza la moglie a subire, pur avendo ridotto la pena inflittagli all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Modena a quattro anni e nove mesi di reclusione stante l'improcedibilità per il reato di lesioni personali a seguito dell'intervenuta remissione di querela.

[Handwritten signature]

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la ritenuta attendibilità della p.o. a fronte degli interessi patrimoniali di cui era portatrice per effetto della sua costituzione come parte civile, del rancore nutrito nei confronti del coniuge e delle incertezze emerse dalla sua deposizione dalle quali trapelava un dissenso soltanto postumo, rielaborato da costei con riferimento ai rapporti sessuali intrattenuti con il marito in ragione dei tradimenti coniugali da parte di quest'ultimo. Deduce che a smentire la veridicità del suo racconto deponeva la circostanza che nel 2011, dopo un periodo di allontanamento dalla casa familiare durato due mesi la donna era tornata con il marito e che in ogni caso nessuna richiesta di aiuto era stata mai rivolta da costei alle figlie presenti in casa o ai vicini, avendo soltanto mantenuto una condotta passiva in occasione degli approcci sessuali dell'imputato. Lamenta altresì la mancata specificazione temporale degli episodi di violenza sessuale, tale da aver impedito l'esercizio del diritto di difesa

2.2. Con il secondo motivo contesta la mancata riduzione della pena finale nella misura di 1/3 atteso che l'integrale risarcimento del danno, intervenuto nella fase preliminare del giudizio di appello, tale da aver determinato la revoca della costituzione della parte civile e la remissione della querela, imponeva ai giudici del gravame di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n.6) cod. pen., ancorchè la relativa richiesta non fosse stata inserita fra i motivi del ricorso in appello.

3. Il motivo in esame è stato ulteriormente illustrato nella memoria difensiva depositata dalla difesa in data 4.1.2021 che a corredo dell'eseguito risarcimento del danno ha prodotto l'atto di transazione intervenuto tra i due ex coniugi e la sentenza dichiarativa degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Modena in data 14.11.2018

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, costruito dalla difesa come un vizio di natura motivazionale, incorre nella censura di inammissibilità sotto un duplice profilo.

In primo luogo perché le doglianze svolte, lungi dall'evidenziare fratture motivazionali od incongruenze logiche nella ricostruzione ed interpretazione dei fatti, si appuntano esclusivamente sul giudizio valutativo del compendio istruttorio, di cui viene sollecitata a questo giudice una rivisitazione imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, non consentita nel giudizio di legittimità: il controllo sulla motivazione demandato a questa Corte resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione normativa dell'art. 606 c.p.p.,

comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, non potendo risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ove si consideri che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione. Ne consegue che il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, - specie quando si verta in tema di attendibilità della p.o. nel quale i limiti del sindacato di legittimità risultano ancor più stringenti rispetto a quelli ordinari, in ragione dell'ampio margine di apprezzamento che questi, maggiormente vicino alle fonti di prova, ha di valutarle - è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

In secondo luogo perché trattasi di censure soltanto contestative ed astratte che senza offrire elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare carenze o vizi logici su punti decisivi del gravame, si sviluppano integralmente nell'orbita del merito.

Mentre nessuna contestazione in ordine alla specifica individuazione degli episodi di abuso sessuale risulta essere mai stata devoluta al giudice del gravame, con conseguente inammissibilità delle relative censure articolate in questa sede sia perché nuove sia perché attenendo a profili di merito debordano necessariamente dal sindacato rimesso a questa Corte, deve invece rilevarsi, quanto all'attendibilità della vittima che trattasi di un tema di indagine che in quanto naturalmente rimesso al giudice di merito, si colloca di per sé al di fuori del perimetro operativo del sindacato di legittimità, cui non è rimesso alcun giudizio sul dissenso, pur motivato, in ordine al risultato del procedimento valutativo cui è pervenuta la decisione impugnata.

Ciò chiarito, deve escludersi che la diffusa ed attenta disamina compiuta dai giudici felsinei in ordine all'attendibilità sia intrinseca che estrinseca della p.o. presti il fianco ad alcuna censura. Alla riscontrata coerenza, linearità e precisione del narrato da parte della donna si affiancano, invero, una pluralità di riscontri costituiti dalle deposizioni delle amiche, delle sorelle e finanche di una delle figlie che, oltre ad essere state spettatrici delle brutali aggressioni sia fisiche che verbali ripetutesi negli anni da parte del marito, avevano comunque ricevuto le confidenze della donna, ben prima che venisse da costei sporta la querela, sulle violenze sessuali subite a seguito della resistenza opposta ai congiungimenti carnali che l'uomo rivendicava come una pretesa. Del resto, la giustificazione addotta dalla vittima sul rifiuto di assecondare il coniuge, derivante dalla scoperta delle svariato relazioni extraconiugali intrattenute da costui è stata ritenuta plausibile anche in

ragione della parziale confessione dell'imputato che, valutata unitamente al suo temperamento dominatore e violento, collimava ampiamente con il quadro emerso dall'espletata istruttoria.

Per il resto le ulteriori doglianze, costituite da evenienze che non risultano essere state mai prospettate nelle precedenti fasi di merito e delle quali gli atti processuali non offrono alcuna evidenza, quali il fatto che la convivenza coniugale si sarebbe interrotta nel 2011 o l'assenza di certificazioni mediche, non possono ritenersi suscettibili di alcuna disamina in questa sede.

2. Quanto al secondo motivo, è sufficiente rilevare che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019 - dep. 08/07/2019, CALCINONI MAURIZIO, Rv. 276596 in una fattispecie in cui con la sentenza di condanna emessa in riforma di sentenza assolutoria di primo grado non era stata concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e non era stata applicata la circostanza attenuante del risarcimento del danno). Invero sulla scorta del principio generale affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza ^{n. 22533/2018} ~~del~~ deve ribadirsi che «la peculiarità della deroga prevista dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. al principio devolutivo enunciato dal comma 1 dello stesso articolo risiede proprio nella sua eccezionalità che si coniuga con la discrezionalità del giudice nell'ordinare i benefici previsti dagli artt. 163, 164 e 175 cod. pen. e con lo scrutinio di merito postulato dal riconoscimento di nuove circostanze attenuanti - comuni, generiche, ad effetto speciale (artt. 62, 62-bis e 63, terzo comma, cod. pen.) - con eventuale giudizio di comparazione» e non, come in altre ipotesi, imposte dal rilievo ordinamentale e inderogabile delle norme da osservare, di talchè il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti (sentenza ^{n. 22533} ~~n.~~ 22533 del 25/10/2018, dep. il 22/05/2019, Salerno Francesco,  Rv. 275376).

Pertanto la mancata esplicitazione della richiesta dell'attenuante ex art. 62 n.6) nel giudizio di appello, facoltà questa esercitabile dalla difesa fino alla precisazione delle conclusioni, non consente di ritenere la sentenza impugnata passibile di alcuna censura.

3. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 11.1.2021

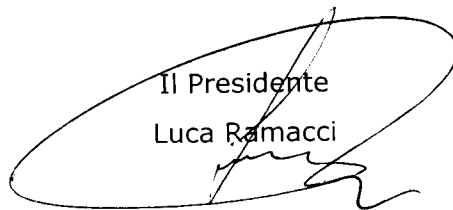
Il Consigliere estensore

Donatella Galterio



Il Presidente

Luca Ramacci



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art.52 d. lgs.196/2003 in quanto imposto dalla legge

